PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 3524 DEL 02/11/2026

SETTORE: Viabilità ed Edilizia
SERVIZIO: Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

CLASSIFICA 8.2.16 **FASCICOLO** N.1/2026

OGGETTO: STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA – DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO, DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 2026 AL GIORNO 15 APRILE 2027.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:
- l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 l'art. 6, comma 4, lettera e) del D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- gli articoli 37, 38 e 39, comma 1, lett. B, sub c) del citato D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- l'art. 122, comma 1, lettera f) e comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e s.m. e i.;

VISTA: la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve", prot. RU/1580, emanata in data 16 gennaio 2013;

VISTO: il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 febbraio 2023 "Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2». (23A01599) (G.U. Serie Generale n.64 del 16 marzo 2023);

VISTI:
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente Statuto Provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la

delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 321 del 30/09/2026 con cui è stato conferito l'incarico del Settore Gestione Viabilità ed Edilizia all'Ing. Danilo Burastero;

PREMESSO:
- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per i conducenti dei veicoli e condizionare il regolare svolgimento del traffico sulle strade di competenza di questa Provincia;

CONSIDERATO:
- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che, in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi o rallentamenti della circolazione stradale, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve e antighiaccio;
- la possibilità, giusta la normativa sopra richiamata, di prescrivere che i veicoli che percorrono le strade Provinciali, siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

ai conducenti dei veicoli in transito sulle strade di competenza della Provincia di Savona, con l'esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli:

1. l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare **avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo,** idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno **15 novembre 2026** ed il giorno **15 aprile 2027,** entrambe le date incluse;

 - In presenza di precipitazioni nevose in atto, ovvero di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da compromettere le ordinarie condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, **la circolazione sarà consentita esclusivamente ai veicoli equipaggiati con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve ovvero muniti di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, installati sugli pneumatici,** anche qualora tali condizioni si verifichino antecedentemente all'inizio o successivamente alla scadenza del periodo temporale indicato al punto 1 del presente provvedimento.

2. È disposto il divieto di circolazione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose ovvero in presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, per il periodo temporale individuato al punto 1 del presente provvedimento.

3. Il medesimo provvedimento prevede che il periodo di efficacia del divieto possa essere anticipato o prorogato rispetto alle date formalmente stabilite, qualora le condizioni meteorologiche e

viarie sopra descritte ne determinino la necessità. Pertanto, **l'applicabilità del divieto è subordinata al verificarsi delle condizioni meteorologiche e delle condizioni della sede stradale previste**, con possibilità di estensione temporale oltre l'intervallo ordinariamente individuato, in funzione dell'effettiva evoluzione degli eventi atmosferici.

4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sui veicoli, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

 I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011, modificato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 febbraio 2023 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alle norme ÖNORM V5119 ÖNORM V5117-2021, ÖNORM V5121-2021, per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1"; tutto ciò fermo restando quanto possa essere introdotto, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza, con ulteriori modifiche o integrazioni, alla normativa di che trattasi.

 I dispositivi antisdrucciolevoli omologati, da tenere a bordo del veicolo ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono risultare compatibili con le caratteristiche dimensionali e tecniche degli pneumatici sui quali sono destinati a essere installati.

 In caso di utilizzo, l'installazione e l'impiego dei suddetti dispositivi devono avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche fornite dai rispettivi costruttori del veicolo e dei dispositivi medesimi, al fine di garantirne la corretta funzionalità e di non pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale.

 I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

 Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

 Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971, del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

DISPONE

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - la massima diffusione, sia tramite gli organi di stampa locali, sia mediante l'informazione radiotelevisiva e la pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Savona;
 - l'apposizione della specifica segnaletica stradale prescritta, nel caso.
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo on line della Provincia di Savona;
2. di trasmettere copia del presente Atto alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle

competenti Forze dell'Ordine, ai Comuni della Provincia di Savona, al Comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a “Emergenze sanitarie ambulanze 118”, alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, al C.C.I.S.S., alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

3. Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

4. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;

2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;

3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Atto stesso.

Il Dirigente
Danilo Burastero